



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE III - SERVIZIO URBANISTICA

Determina del Responsabile di Settore N. 4 del 22/01/2024

PROPOSTA N. 90 del 22/01/2024

OGGETTO: Delibere di G.C. nn. 121 del 08/11/2022 e 71 del 13/07/2023 - Determine n. 651/R.G. del 19/07/2023 / n. 683/R.G. del 02/08/2023 / n. 933/R.G. del 02/11/2023 concernenti incarico per assistenza fase giudiziale. Liquidazione competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 in data 11/0/2018, confermato con decreti sindacali n. 8 del 21/05/2019 e n. 3 del 27/01/2020, prorogato giusti Decreti del Sindaco N. 5 del 12/06/2023 e N. 13 del 02/10/2023 fino al 31/12/2024, con il quale si affida al Geom. Luciano Di Carlo l'incarico di Responsabile del Settore III - "Servizio Urbanistica" titolare di E.Q., compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PRESO ATTO che:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- Il PEG 2024 è in fase di predisposizione;

VISTA la legge di bilancio 2024, L.213 del 30/12/2023;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2001 è stato approvato il "Regolamento per l'installazione sul Territorio Comunale degli impianti di telefonia e di radiocomunicazione" composto di n. 12 articoli, delle planimetrie delle aree e dalla Relazione Illustrativa;
- che con deliberazione Commissariale n. 02/C del 12/02/2004 (di competenza del Consiglio Comunale) è stato modificato il solo art. 5 del vigente "Regolamento per l'installazione sul Territorio Comunale degli impianti di telefonia e di radiocomunicazione";
- che a tutt'oggi non è stata apportata nessuna ulteriore modifica o revisione al succitato Regolamento nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla sua approvazione e l'ininterrotta evoluzione della specifica normativa, con particolare riferimento alla Legge n. 36/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ed al D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che in particolare l'art. 8 "Competenze delle regioni, delle province e dei comuni" della Legge n. 36/2001 è stato recentemente riformulato dall'art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 nel testo seguente: "6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.";
- che in ossequio alle prescrizioni del Regolamento anzidetto si sono insediate sul territorio comunale di Loreto Aprutino le S.R.B. (Stazioni Radio Base) di alcuni dei principali operatori del servizio di telefonia mobile, tutte localizzate su porzioni dell'area di proprietà comunale sita in C.da Collefreddo (Fg. 21

particella n. 93) concesse in locazione dal Comune con i seguenti contratti di durata novennale (soggetti a tacito rinnovo di sei anni in sei anni):

- ✓ Wind – contratto di locazione del 14/03/2002, canone annuo € 1.549,37;
- ✓ Telecom Italia Mobile – contratto di locazione del 17/12/2003, canone annuo € 6.700,00;
- ✓ H3G (TRE) – contratto di locazione del 17/12/2003, canone annuo € 10.000,00 e nuovo contratto di locazione del 19/02/2016, canone annuo € 8.200,00;
- ✓ Vodafone – contratto di locazione del 20/12/2004, canone annuo € 16.000,00;

- che le porzioni di aree concesse in locazione ai succitati operatori risultano appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Loreto Aprutino, essendo peraltro individuate all'interno del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2023 – 2025 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/11/2022 nonché in quelli pregressi;
- che in ossequio ai criteri di trasparenza dell'attività amministrativa e di parità di trattamento degli operatori economici che contraggono con la P.A., attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/09/2016 il Comune di Loreto Aprutino ha stabilito di voler aderire al Protocollo d'intesa fra ANCI, H3G, Vodafone Italia e Wind per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile. La suddetta deliberazione reca gli specifici allegati che consentono la determinazione univoca del canone contrattuale;
- che la disciplina del richiamato Protocollo d'intesa è applicabile esclusivamente alle aree di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile; inoltre tale disciplina è applicabile sia ai contratti di locazione di stipula successiva alla data della sua entrata in vigore, sia alle previste ipotesi di rinegoziazione dei canoni di locazione relativi ai contratti che, in tale data, si trovano già in essere;
- che durante il periodo di efficacia dei contratti di locazione, specie nel più recente periodo, alcuni degli operatori locatari sono stati interessati da fusioni / incorporazioni societarie, subentri contrattuali (fusione di Wind e Tre, subentro contrattuale di Inwit a Vodafone, subentro contrattuale di CK Hutchinson Networks Italia a Wind); ciò ha dato luogo, peraltro, al recesso contrattuale da parte di H3G (TRE) in quanto fusasi con Wind, nonché alla diversa rappresentanza contrattuale nei rapporti con il Comune;
- che il D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, nel corso della sua vigenza ha subito varie modificazioni nonchè una vera e propria riforma nel corso del 2021 (in vigore dal 30/06/2022) tant'è che oggi sono individuabili due differenti testi del predetto Codice, quello pre-riforma e quello post-riforma. E' altresì stata apportata la seguente modifica alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio dello Stato): "Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: *"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*;
- che l'IFEL / ANCI, nell'intento di fare chiarezza nel complesso quadro normativo generato dalle succitate modifiche di legge introdotte, ha emanato una nota interpretativa datata 02/11/2021 inviata ai Comuni italiani proprio in merito alle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla Legge n. 108/2021, della quale si richiama, in special modo, il paragrafo *"Applicabilità del canone agli impianti collocati sul patrimonio indisponibile degli enti"* il quale evidenzia l'inapplicabilità delle ordinarie regole del c.d. Canone Unico alle aree di installazione degli impianti appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente (quali sono quelle oggetto dei contratti di locazione in essere), nel qual caso resta dovuto il canone di locazione stabilito dal contratto;
- che taluni operatori legati dai contratti di locazione in essere, tuttavia, hanno già intrapreso o hanno manifestato chiara intenzione di intraprendere iniziative unilaterali, tendenti a conformare i corrispettivi monetari dovuti per l'occupazione delle aree locate dall'Amministrazione Comunale alla disciplina del Canone Unico inerente le occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, disattendendo le pattuizioni localitizie contenute nei relativi contratti stipulati con l'Ente;
- che tali iniziative configurano evidenti minori introiti finanziari per il Comune di Loreto Aprutino, a fronte degli stessi obblighi quale soggetto locatore;
- che, stante per l'Amministrazione Comunale l'esigenza preminente di tutelare la propria posizione di locatore delle aree imponendo ai locatari, con ogni mezzo consentito dalla legge, l'osservanza degli obblighi assunti tra i quali vi è quello della corresponsione del canone di locazione contrattualmente pattuito, nonché tenuto conto della complessità della specifica normativa di settore già oggetto di innumerevoli, importanti e recentissime modificazioni, tali da rendere opportuna una approfondita e

scrupolosa valutazione giuridica delle fattispecie contrattuali in atto, onde contemperare l'esigenza di tutela della posizione economica-finanziaria derivante dalla sua veste di soggetto locatore con l'esigenza del doveroso rispetto della legalità da parte dell'Ente Locale, è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2022 mediante la quale si è stabilito di:

- 1) *AUTORIZZARE il Sindaco ad incaricare, per la fase stragiudiziale e per l'eventuale fase giudiziale, l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara, che interpellato per le vie brevi ha dato la propria disponibilità, per:*
 - A) *l'assistenza nella valutazione dei contratti in essere con tutti i gestori, la ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica, compresa la redazione della corrispondenza e dei pareri occorrenti per delineare la corretta azione amministrativa;*
 - B) *il patrocinio legale nelle eventuali azioni giudiziali che dovessero rendersi necessarie nei confronti dei locatari obbligati, in assenza di riscontro alle richieste o di atti transattivi;*

- 1) *IMPEGNARSI a reperire nell'ambito del Bilancio Corrente Esercizio finanziario le adeguate risorse economiche necessarie;*

- 2) *DEMANDARE agli uffici competenti l'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti in merito, ivi compresa l'adozione del relativo impegno di spesa;*
 - che con successiva determinazione n. 1032/R.G. del 05/12/2023, in attuazione del succitato atto deliberativo, è stato formalmente incaricato l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara per l'assistenza dell'Ente nella fase stragiudiziale (fatto salvo ulteriore successivo provvedimento per l'eventuale fase giudiziale), affinché relativamente ai procedimenti in oggetto fornisse l'assistenza nella valutazione dei contratti in essere con tutti i gestori, la ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica, compresa la redazione della corrispondenza e dei pareri occorrenti per delineare la corretta azione amministrativa;
 - che in data 06/12/2022 è stato sottoscritto tra il Comune ed il professionista incaricato il relativo disciplinare prestazionale;
 - che l'Avv. Giulio Maria Garofalo ha rimesso, con nota pec datata 27/01/2023 ed acquisita al protocollo generale in data 28/01/2023 al n. 1537, specifica relazione in adempimento dell'incarico ricevuto nella quale ha provveduto alla ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica (analizzando la copiosa corrispondenza presente), ha analizzato il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato con riguardo all'obbligo di corresponsione delle annualità del canone di locazione la posizione regolare di due dei soggetti locatari e quella parzialmente inadempiente di altri due operatori e precisamente le società Inwit S.p.A. (in origine Vodafone) e Cellnex S.p.A. (in origine Wind), nei confronti dei quali ha provveduto ad inoltrare altrettante comunicazioni di messa in mora e sollecito di pagamento;
 - che il medesimo, con successiva e-mail datata 29/03/2023 ed acquisita al protocollo generale in data 30/03/2023 al n. 4675, con riguardo alla società Inwit S.p.A.:
 - ha riferito di aver ricevuto dal legale incaricato da quest'ultima (Avv. Marilina Nappi), a fronte della propria comunicazione di messa in mora e sollecito di pagamento di circa € 124.000,00, una proposta transattiva pari ad € 90.000,00 ad estinzione del pregresso ed € 90.000,00 per l'acquisizione (per un trentennio) del diritto di superficie dell'area sulla quale sono allocate le infrastrutture appartenenti alla stessa Inwit S.p.A.;
 - ha fatto richiamo della successiva riunione informativa tenutasi in data 23/03/2023 presso la sede municipale, alla presenza di Sindaco, Segretario e Settore III "Servizio Urbanistica" del Comune di Loreto Aprutino, per le conseguenti valutazioni in ordine alla concreta possibilità di accoglimento dell'ipotesi di transazione;
 - ha fatto presente che nell'ipotesi di chiusura transattiva della controversia con cessione del diritto di superficie (circostanza che è sorta in seguito alla trattativa con la controparte), trattandosi di una prima proposta da parte della società Inwit S.p.A. con ancora oneri e spese da definire, si sarebbe potuto ragionevolmente conseguire un lieve aumento delle somme da percepire;
 - ha infine richiesto conferma della volontà dell'Amministrazione Comunale di chiudere transattivamente la controversia e cedere il diritto di superficie mediante il pagamento di una somma pari almeno ad € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre spese a carico sempre della società Inwit S.p.A.;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2023, sussistendone i presupposti:
 - era stata espressa la volontà di chiudere transattivamente la controversia relativa alla parziale inadempienza della corresponsione delle annualità di canone di locazione pregresse afferenti alla porzione di terreno della superficie di mq. 80 facente parte della particella n. 93 – Foglio di Mappa n. 21 (contratto di locazione in data 20/12/2004), con cessione del diritto di superficie per un trentennio in favore della società Inwit S.p.A. (attuale locataria subentrata contrattualmente alla Vodafone) a fronte del pagamento da parte di questa di una somma pari almeno ad € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre spese a carico sempre della società Inwit S.p.A.;

- era stato dato ampio mandato al legale incaricato Avv. Giulio Maria Garofalo di espletare la trattativa con la società Inwit S.p.A. nei termini di cui al precedente punto 1), in rappresentanza del Comune di Loreto Aprutino, provvedendo a tutte le attività a ciò occorrenti ivi compresa l'elaborazione dell'accordo transattivo interagendo direttamente con la controparte, rimandando a successiva deliberazione l'approvazione dello schema di accordo transattivo di definizione della controversia;
- che con e-mail datata 14/06/2023 ed acquisita al protocollo generale in data 14/06/2023 al n. 8336, l'Avv. Giulio Maria Garofalo, con riguardo alla trattativa intercorsa con la società Inwit S.p.A., ha comunicato che la stessa doveva considerarsi conclusa senza esito a causa dell'impossibilità di ricevere un riscontro da parte di detta società sulla controproposta effettuata per conto del Comune, rendendosi pertanto necessario procedere con l'azione monitoria al fine di agire per il recupero delle somme;
- che con successiva deliberazione n. 71 del 13/07/2023 la Giunta Comunale, preso atto dell'esito infruttuoso del tentativo di trattativa intercorso con la società Inwit S.p.A., ha confermato, di conseguenza, la volontà già espressa al punto n° 2 dispositivo della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2022 – voce B) di ricorrere ad azione giudiziale necessaria nei confronti del locatario obbligato società Inwit S.p.A., stante l'assenza di riscontro al sollecito di pagamento ed alla proposta di atto transattivo, avvalendosi all'uopo del legale individuato Avv. Giulio Maria Garofalo;
- che con Determinazione N. 651/R.G. del 19/07/2023 si è provveduto all'affidamento dell'incarico legale per l'azione giudiziale, con la quale è stato disposto l'impegno della relativa spesa complessiva preventivata di € 10.579,34 onnicomprensiva così articolata:
 - per la Fase 1 monitoria (valore della causa: da € 52.000,00 a 260.000,00): € 2.242,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 2.145,15**;
 - per la Fase 2 cognizione, eventuale, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo: Fase di studio della controversia, valore minimo € 1.276,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 814,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 2.835,00; Fase decisionale, valore minimo € 2.127,00 e quindi per un Compenso tabellare (valori minimi) di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 8.434,19**;
- che in data 19/07/2023 è stato sottoscritto tra l'Ente e l'Avv. Giulio Maria Garofalo il conseguente disciplinare di incarico professionale per l'avvio delle attività relative alla prestazione professionale affidata;
- che il suddetto legale incaricato, espletata la Fase 1 monitoria:
 - ha fatto pervenire per le vie brevi in data 01/08/2023 il Decreto Ingiuntivo Telematico Provvisoriamente Esecutivo n. 978/2023 del 24/07/2023 - RG n. 2610/2023 - Repert. n. 1817/2023 del 24/07/2023 del Tribunale Ordinario di Pescara con il quale è stato ingiunto alla società Inwit S.p.A. il pagamento in favore di questo Comune della somma di € 172.689,11 oltre interessi e spese legali relativa alla procedura di ingiunzione;
 - in ragione della immediata esecutività del succitato Decreto Ingiuntivo, ha, nel contempo, richiesto di essere autorizzato a svolgere le ulteriori ed eventuali attività esecutive (notifica decreto alla controparte con atto di precetto, ecc.) stante la necessità di celerità nell'espletamento di questa;
 - con nota datata 01/08/2023, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 10674, ha all'uopo inviato il proprio preventivo datato 31/07/2023 relativo alla fase di precetto ed a quella esecutiva che prevede le seguenti competenze:
(Parametri medi D.M. 147/2022)
 - per Atto di precetto (valore della causa: da € 52.000,00 a 260.000,00): € 425,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 508,30**;
 - per Procedura esecutiva (presso terzi): Fase introduttiva del giudizio € 1.166,00, Fase di trattazione e conclusiva € 1.927,00 e quindi per un Compenso tabellare di € 3.093,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 3.699,23**;
 e così per complessivi € 4.207,53;
- che pertanto con successiva Determinazione N. 683/R.G. del 02/08/2023, stante la necessità di celerità nell'attivazione delle predette attività esecutive, si è provveduto:
 - ad autorizzare il legale già incaricato a dare corso alle ulteriori ed eventuali attività esecutive secondo quanto risultante dal relativo preventivo (Progetto di parcella precetto + fase esecutiva) pervenuto agli atti comunali in data 01/08/2023;
 - a rettificare la Determinazione N. 651/R.G. del 19/07/2023 ed il connesso disciplinare di incarico professionale relativamente alla Fase 2 di cognizione (trattasi di fase al momento ancora eventuale) per la quale risultava già impegnata una spesa di € 8.434,19 la quale è stata prioritariamente destinata fino alla concorrenza di € 4.207,53 alle attività esecutive;

- che in data 02/08/2023 è stato sottoscritto tra l'Ente e l'Avv. Giulio Maria Garofalo il disciplinare di incarico professionale debitamente rettificato con l'inserimento delle attività esecutive in argomento;
- che la Inwit S.p.A. ha reagito all'azione esecutiva promossa dal Comune attraverso specifico ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo datato 03/08/2023, nonché con istanza urgente datata 08/08/2023 di sospensione *inaudita altera parte* ex art. 649 c.p.c. dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con fissazione delle relative udienze rispettivamente per il 28/09/2023 e per il 25/08/2023;
- che il Comune di Loreto Aprutino, per il tramite del legale incaricato, ha conseguentemente depositato memoria difensiva datata 23/08/2023 di costituzione e risposta con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione (R.G. n. 2763/2023 e n. 2763-1/2023) ai fini delle udienze succitate;
- che il legale incaricato del Comune ha nel contempo reso noto, per le vie brevi, di aver iscritto a ruolo a Milano (RGE 6804/2023 – Giudice Dott.ssa Galli e udienza di assegnazione fissata per il giorno 08/01/2024);
- che a seguito dell'espletamento di discussione nelle udienze richiamate il procedimento è giunto a decisione giusta Ordinanza n. 2763/2023 R.G. in data 23/10/2023 del Giudice Dott. Di Fulvio con la quale sono state rigettate le istanze avversarie e fissato l'esperimento obbligatorio della mediazione;
- che con successiva Determinazione n. 933/R.G. in data 02/11/2023 si è provveduto a prendere atto della richiamata Ordinanza n. 2763/2023 R.G. in data 23/10/2023, nonché ad autorizzare l'incaricato Avv. Giulio Maria Garofalo, in ragione di quanto stabilito dall'Ordinanza n. 2763/2023 R.G. in data 23/10/2023 – Tribunale Ordinario di Pescara Sezione Civile - emessa dal Giudice Dott. Di Fulvio e stante la necessità di rispetto dei termini perentori ivi assegnati, a svolgere le attività relative alla mediazione obbligatoria di seguito indicate:
 - 1-Fase dell'attivazione, attraverso la presentazione di apposita istanza
 - 2-Fase di negoziazione, in caso di adesione della controparte alla mediazione;
 - 3-Conciliazione, in caso di proficuo svolgimento della negoziazione e raggiungimento di accordo con la controparte;
 implementando all'uopo l'impegno di spesa già assunto con precedenti determinazioni ed aggiornando il disciplinare prestazionale;
- che in data 03/11/2023 è stato sottoscritto tra il Comune ed il professionista incaricato il relativo disciplinare prestazionale aggiornato;
- che la mediazione obbligatoria relativa al Procedimento n. 468/2023 del 31/10/2023 nei confronti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.) è stata affidata all'organismo denominato MCM Mediazione Srl con sede a Pescara in Piazza Unione n. 4, con mediatore designato nella persona dell'Avv. Marco Sanvitale;
- che la mediazione si è esplicitata attraverso appositi incontri, sia in presenza che in videoconferenza, effettuati in data 07/12/2023 (primo incontro), 14/12/2023 (secondo incontro) e 21/12/2023 (terzo ed ultimo incontro);
- che il Mediatore designato, vista l'impossibilità di comporre la lite ed in applicazione dell'art. 11 del d.lgs. 28/2010 e del Regolamento dell'Organismo, ha dichiarato l'esito negativo del procedimento mediazione per mancato raggiungimento dell'accordo;
- che con Determinazione n. 18/R.G. in data 10/01/2024 si è provveduto a prendere atto dell'esito negativo del procedimento mediazione richiamato, nonché a liquidare e pagare direttamente in favore dell'Organismo denominato MCM Mediazione Srl – iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011 - con sede a Pescara in Piazza Unione n. 4, l'indennità dovuta anche ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. pari ad € 813,34 compresa IVA;
- che in data 08/01/2024 presso il Tribunale di Milano si è tenuta l'udienza di assegnazione relativa al procedimento RGE 6804/2023 – Giudice Dott.ssa Galli – di pignoramento presso terzi promosso dall'Avv. Garofalo Giulio Maria per conto del Comune di Loreto Aprutino a carico della società Inwit S.p.A., a seguito del cui esito favorevole è stata emanata Ordinanza di Assegnazione notificata in data 09/01/2024 per la corresponsione al Comune della somma di € 257.723,52;
- che la suddetta somma complessiva di € 257.723,52 è stata trasferita in favore del Comune di Loreto Aprutino in data 17/01/2024 ed è così costituita:
 - € 245.154,14, totale di sorte capitale (€ 172.698,11) ed interessi moratori (€ 72.456,03)
 - € 880,00 per spese vive (da rimborsare al legale incaricato);

- € 6.508,38 per compenso decreto ing. + precetto + pignoramento già accessoriato (di spettanza del legale incaricato);
- Euro 5.181,00 per imposta di registro del decreto ingiuntivo;

- che, pertanto, si è conclusa con esito positivo la fase di assistenza giudiziale ed è possibile liquidare al legale incaricato il compenso (comprensivo di competenze per Decreto Ingiuntivo e Atto di Precetto, oltre esborsi per contributi unificati e diritti di segreteria, nonché assolvimento dell'imposta di bollo) ad egli dovuto in relazione a tale specifica fase di attività affidata con i richiamati atti;

In virtù di tutto quanto sopra;

VISTA la fattura elettronica n. 4 del 19/01/2024, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n. 990 dell'importo di € 6.258,06 (compenso d.i. 978/2023 Trib. Pescara precetto e pignoramento RG 6804/2023 Tribunale Milano Comune di Loreto Aprutino/Inwit S.p.A.), oltre CAP 4% in € 250,32, esborsi in € 880,00 (spese anticipate in nome e per conto d.i. 978/2023 Trib. Pescara precetto e pignoramento RG 6804/2023 Tribunale Milano Comune di Loreto Aprutino/Inwit S.p.A.), bollo € 2,00 (senza IVA, trattandosi di regime fiscale di vantaggio ex art. 1, comma 54-89, Legge 190/2014 e di spese esenti ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72) e così per complessivi € 7.390,39, emessa dall'Avv. Giulio Maria Garofalo con studio in Pescara in Via Nicola Fabrizi n. 61, a titolo di corrispettivo spettante in relazione alla fase di assistenza giudiziale;

ATTESO che, per effetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", a partire dal 31/03/2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo fatture in formato elettronico;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

ATTESO che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta;

VERIFICATA la regolarità contributiva relativamente al professionista in argomento, così come risultante dalla certificazione DURC della Cassa Forense datata 27/10/2023 prot. n. 241316/2023 (validità 120 giorni);

RICHIAMATE le varie determinazioni n. 651/R.G. del 19/07/2023, n. 683/R.G. del 02/08/2023 e n. 933/R.G. del 02/11/2023, mediante le quali è stata concretamente impegnata la spesa occorrente;

EVIDENZIATO che la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impiego assunto;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale vigente ed il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) FARE PROPRIA la predetta narrativa, la quale costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) PRENDERE ATTO della fattura elettronica n. 4 del 19/01/2024, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n. 990 dell'importo di € 6.258,06 (compenso d.i. 978/2023 Trib. Pescara precetto e pignoramento RG 6804/2023 Tribunale Milano Comune di Loreto Aprutino/Inwit S.p.A.), oltre CAP 4% in € 250,32, esborsi in € 880,00 (spese anticipate in nome e per conto d.i. 978/2023 Trib. Pescara precetto e pignoramento RG 6804/2023 Tribunale Milano Comune di Loreto Aprutino/Inwit S.p.A.), bollo € 2,00 (senza IVA, trattandosi di regime fiscale di vantaggio ex art. 1, comma 54-89, Legge 190/2014 e di spese esenti ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.

633/72) e così per complessivi € 7.390,39, emessa dall'Avv. Giulio Maria Garofalo con studio in Pescara in Via Nicola Fabrizi n. 61;

- 3) LIQUIDARE e PAGARE all'Avv. Giulio Maria Garofalo a titolo di competenze professionali spettanti in relazione alla fase giudiziale della controversia "Comune di Loreto Aprutino / società Inwit S.p.A." (più precisamente quale compenso, rimborso spese e imposta di bollo per Decreto Ingiuntivo 978/2023 Trib. Pescara precetto e pignoramento RG 6804/2023 Tribunale Milano Comune di Loreto Aprutino/Inwit S.p.A.), come da fattura elettronica n. 4 del 19/01/2024, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n. 990 dell'importo di € 6.258,06, oltre CAP 4% in € 250,32, esborsi in € 880,00, bollo € 2,00 (senza IVA, trattandosi di regime fiscale di vantaggio ex art. 1, comma 54-89, Legge 190/2014 e di spese esenti ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72) e così per complessivi € 7.390,39, somma questa ricompresa nell'impegno disponibile;
- 4) DARE ATTO che per la presente liquidazione si attinge alla somma di € 10.579,34 già impegnata con impegno N. 226/2023 (assunto in forza della Determinazione N. 651/R.G. in data 19/07/2023) sul Cap. 5010 – Progr. 1 Codice di bilancio 01-06-1-03, Piano dei Conti 1.03.02.10.001, descrizione "*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza*", precisando che a seguito del presente atto di liquidazione resta ancora impegnata la residua somma di € 3.188,95;
- 5) DARE ATTO che restano altresì impegnate ai fini della fase giudiziale della controversia Comune di Loreto Aprutino / Inwit S.p.A. le ulteriori somme residuali di cui agli impegni n. 340/2023 sullo stesso Cap. 5010, n. 341/2023 sul Cap. 4870 e n. 342/2023 sul Cap. 4980 (assunti in forza della Determinazione N. 933/R.G. del 02/11/2023);
- 5) DARE ATTO altresì che è stato acquisito il codice CIG: Z6A3BEF2E2 e che la fattura descritta in precedenza è soggetta al sistema dello split payment;
- 6) TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
- 7) DARE ATTO infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 90 del 22/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI CARLO LUCIANO in data 22/01/2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 90 del 22/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	70	1	226	GAROFALO GIULIO MARIA	7.390,38

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASSETTA BARBARA il 24/01/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 114

Il 25/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 86 del 24/01/2024 con oggetto: **Delibere di G.C. nn. 121 del 08/11/2022 e 71 del 13/07/2023 - Determine n. 651/R.G. del 19/07/2023 / n. REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 86 del 24/01/2024**

**683/R.G. del 02/08/2023 / n. 933/R.G. del 02/11/2023 concernenti incarico per assistenza fase giudiziale.
Liquidazione competenze.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI FEDERICO FRANCESCA il 25/01/2024.